



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 847

Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione

18/12/2022 - 01:26

Indice

1. DDL S. 847 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 847.....	4

1. DDL S. 847 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 847
XVIII Legislatura

Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione

Iter

27 marzo 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.847

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Laura Garavini](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Simona Flavia Malpezzi](#) ([PD](#)), [Tommaso Nannicini](#) ([PD](#)), [Davide Faraone](#) ([PD](#)), [Edoardo Patriarca](#) ([PD](#)), [Daniela Sbröllini](#) ([PD](#)), [Paola Boldrini](#) ([PD](#)), [Mino Taricco](#) ([PD](#)), [Francesco Verducci](#) ([PD](#)), [Vanna Iori](#) ([PD](#)), [Valeria Fedeli](#) ([PD](#)), [Gianni Pittella](#) ([PD](#)), [Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)), [Bruno Astorre](#) ([PD](#)), [Vito Vattuone](#) ([PD](#)), [Salvatore Margiotta](#) ([PD](#))
[Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 ottobre 2018)
[Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 ottobre 2018)
[Daniele Manca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 ottobre 2018)
[Anna Rossomando](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 ottobre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 45 del 9 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

CONTRIBUTI FIGURATIVI , GRAVIDANZA E PUERPERIO , ADOZIONE

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 27 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 103 del 27 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 847

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 847

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GARAVINI**, **MALPEZZI**, **NANNICINI**, **FARAONE**, **PATRIARCA**, **SBROLLINI**, **BOLDRINI**, **TARICCO**, **VERDUCCI**, **IORI**, **FEDELI**, **PITTELLA**, **D'ARIENZO**, **ASTORRE**, **VATTUONE**, **MARGIOTTA**, **GIACOBBE**, **FERRAZZI**, **MANCA** e **ROSSOMANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2018

Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione Onorevoli Senatori. - L'obiettivo di questo disegno di legge è quello di riconoscere un periodo di contribuzione figurativa aggiuntiva alle mamme, per ogni figlio, ai fini pensionistici, come già avviene in molti Paesi europei. Nei principali stati europei infatti, a differenza dell'Italia, esiste nella normativa nazionale un ampio ventaglio di disposizioni tese a compensare sul piano contributivo la nascita e i periodi di cura (di donne e uomini) dedicati ai figli. In Francia ad esempio alle lavoratrici madri sono riconosciuti due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio oltre ad un eventuale supplemento di pensione. Vale la pena ricordare che la Francia è uno dei Paesi con il più alto tasso di fecondità in Europa. In Germania sono previsti vari sostegni economici alla famiglia legati ai figli e all'utilizzo dei servizi sociali. In Olanda e nei Paesi scandinavi è previsto un riconoscimento del *caregiver* in termini pensionistici, in termini di remunerazione e persino di ferie. In Austria è previsto un periodo massimo di 4 anni (di contributi figurativi) per ciascun figlio. Nel Regno Unito è prevista, tra le altre cose, la riduzione di un anno del periodo minimo necessario di versamenti contributivi (per l'ottenimento della pensione) per ciascun anno speso nella cura di un figlio minore di 16 anni. In Lussemburgo due anni di crediti figurativi per ogni figlio sotto i 4 anni e per un massimo di 4 anni. In Polonia 3 anni per ogni figlio.

Invece e purtroppo l'Italia, sottolinea l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel Rapporto «*Pensions at a glance*» del 2015, è - insieme a Islanda e Portogallo - il Paese europeo dove una donna che trascorra cinque anni fuori dal mercato del lavoro per badare ai propri figli subirà, una volta in pensione, le conseguenze più pesanti in termini di abbassamento dell'importo dell'assegno. L'Italia, aggiunge l'OCSE, è inoltre uno dei membri dell'Unione europea (insieme a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca) dove si registra il tasso di occupazione minore tra le donne con almeno tre figli. Inoltre il periodo di congedo per maternità concesso alle lavoratrici italiane, emerge ancora dal Rapporto succitato, non solo è abbondantemente inferiore alla media dell'Unione europea ma è accompagnato dalla scarsità di forme di congedo parentale per gli uomini.

La scelta di avere figli spesso obbliga le donne ad assentarsi dal lavoro per brevi o per lunghi periodi, a volte ripiegando forzatamente sul *part time* o su altre forme di lavori atipici. Infatti in termini di accesso ad una occupazione e di progressione di carriera, retribuzione e stabilità del lavoro, le disuguaglianze tra generi sono ancora notevoli. Anche per questi motivi storici, biologici e culturali la carriera assicurativa previdenziale delle donne è sempre più limitata rispetto a quella degli uomini e di conseguenza gli importi delle pensioni sono sempre più bassi e il lavoro familiare delle donne - pulizia della casa, cura di bambini e anziani, ed altre molteplici mansioni casalinghe e familiari - non è mai quantificato né riconosciuto dal punto di vista socio-previdenziale. Giova ricordare che la legge 8 agosto 1995, n. 335, che introdusse il sistema di calcolo contributivo, aveva previsto alcune

agevolazioni proprio per andare incontro alle richieste e alle esigenze delle donne che lavorano e devono prendersi allo stesso tempo cura dei figli. Tale legge stabiliva che per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo (sistema che oramai in seguito alle numerose riforme successivamente realizzate è entrato a pieno regime anche se conviverà ancora per poco con i sistemi misto e retributivo) fossero riconosciuti dei periodi di accredito figurativo per assenza dal lavoro per periodi di educazione e di assistenza dei figli, del coniuge e del genitore e in aggiunta per la maternità un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi o in alternativa una maggiorazione dell'importo pensionistico. Si è trattato di agevolazioni, ancorché positive, assolutamente insufficienti e che intendiamo migliorare con questo disegno di legge visto che le condizioni per l'accesso alla pensione sono molto peggiorate, soprattutto per le donne, in questi ultimi anni. Nella scorsa legislatura a conclusione dell'indagine conoscitiva della Camera dei deputati sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne, fu approvato un documento dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) che ricordava come nel corso degli anni il legislatore si fosse posto il problema di «indennizzare» le donne a fronte dell'incremento dei requisiti pensionistici e alla pesante realtà del lavoro domestico e di cura e che con la riforma del 2011 (la riforma Fornero) la logica compensatoria che aveva caratterizzato fino ad allora i principali interventi previdenziali succedutisi nel nostro Paese fu però abbandonata. Infatti giova rilevare che sebbene la parificazione dell'età per le pensioni di vecchiaia di uomini e donne sia stata perseguita gradualmente (con l'unificazione apparente dei requisiti solo al 2018), il brusco innalzamento dei requisiti previsti a decorrere dal 2012 ha colpito soprattutto le donne. Dopo quindi questa lunga pausa da parte del Parlamento rispetto alla garanzia dei diritti socio-previdenziali delle donne, nei quali gli unici interventi significativi messi in campo hanno riguardato i cosiddetti «esodati», appare pertanto giunto il momento di riproporre alcune agevolazioni contributive per la maternità e la crescita dei figli perché se non si cambia la legislazione in materia pensionistica, questa sperequazione di genere e questa mancanza di attenzione dello Stato spingerà sempre più le donne a non aprirsi alla nascita di figli, con ripercussioni gravissime sul piano demografico e quindi sull'intero sistema di *Welfare*. A riguardo quindi - come d'altronde suggerisce l'indagine conoscitiva della Camera dei deputati summenzionata - occorrerebbe in primo luogo valorizzare, andando oltre quanto già previsto dalla legge n. 335 del 1995, tutti gli istituti capaci di ridurre gli effetti negativi della maggiore discontinuità delle carriere lavorative femminili. A tal fine sarebbe opportuno incrementare i benefici (accrediti figurativi, aumenti dell'importo pensionistico, facoltà di riscatto) in relazione a specifici eventi (quali la nascita e la malattia dei figli, l'assistenza a disabili e ad anziani non autosufficienti) soprattutto al fine di estenderli anche ai periodi al di fuori del rapporto di lavoro, rispetto ai quali la legislazione italiana risulta comparativamente più carente in confronto a quelle degli altri Paesi europei. In questa ottica, il presente disegno di legge vuole offrire un contributo, ancorché mirato, limitato e specifico, al raggiungimento di questi obiettivi dando un peso maggiore alla maternità, riconoscendo un periodo di contribuzione figurativa aggiuntiva alle mamme, per ogni figlio, ai fini pensionistici. Un modo, così, per aiutare le donne, penalizzate da carriere più frammentate e spesso anche da retribuzioni più basse. Con il comma 1 dell'articolo 1 viene stabilito che alle madri verranno accreditati due anni di contribuzione figurativa per la nascita o l'adozione di un figlio e un anno per la nascita o l'adozione di ogni figlio successivo al primo; al comma 2 viene specificato che i benefici si applicano alle nascite e alle adozioni successive all'entrata in vigore della legge e che la madre beneficiaria può non essere occupata o iscritta ad una gestione previdenziale al momento dell'evento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima determinati con i sistemi contributivo, retributivo e misto e conseguiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti alle madri, a

prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento della maternità o dell'adozione, i seguenti periodi di accredito figurativo:

- a) due anni di contribuzione figurativa per la nascita o per l'adozione di un figlio;
- b) un anno di contribuzione figurativa per la nascita o per l'adozione di ogni figlio successivo al primo.

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle maternità e alle adozioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge e non sono cumulabili con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla madre di optare tra essi; tali benefici sono inoltre riconosciuti anche se la madre risulta inoccupata al momento del parto o dell'adozione e anche in assenza di una anzianità contributiva.

